

REGOLAMENTO (CE) N. 1799/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria ⁽²⁾, fissa, tra l'altro, le date del censimento della flotta, la codificazione degli attrezzi da pesca e la codificazione degli aiuti pubblici.
- (2) È necessario fissare le date del censimento per i nuovi Stati membri che aderiranno all'Unione europea, affinché i medesimi possano conformarsi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 26/2004.
- (3) Al fine di agevolare l'identificazione delle imbarcazioni che esercitano attività di pesca artigianale o di piccola pesca, è necessario introdurre una distinzione più precisa tra gli attrezzi da pesca.

(4) Al fine di controllare l'applicazione dell'articolo 25, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca ⁽³⁾, è necessario introdurre nuovi codici per comunicare le sostituzioni di motore effettuate grazie agli aiuti pubblici.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 26/2004.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2006.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.⁽²⁾ GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25.⁽³⁾ GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.